



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

DECRETO n. 24/2020

Protocollo n. 904/2020

UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: art. 36 del decreto legge 8.4.2020 n. 23. Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Rinvio delle udienze civili e penali a data successiva all'11 maggio 2020.

Il Presidente del Tribunale

Richiamato l'art. 36 del decreto legge 8.4.2020 n. 23;

Rilevato che tale articolo estende ed integra le misure (già introdotte con il decreto legge 8.3.2020 n. 11 e poi con l'art. 83 del decreto legge 17.3.2020 n. 18) dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, apprestando strumenti di tutela diretti ad evitare contatti di prossimità fisica per magistrati, avvocati, parti;

Evidenziato, in particolare, che l'art. 36 del decreto legge 8.4.2020 n. 23 proroga il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 del decreto legge 17.3.2020 n. 18 all'11 maggio 2020, escludendo il rinvio di ufficio delle udienze e la sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 del richiamato art. 83 soltanto per i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11.5.2020;

Dato atto del fatto che, con separati provvedimenti, si è già disposto quanto segue:

1. la limitazione, fino a nuova disposizione, dell'orario di apertura al pubblico delle Cancellerie, degli Uffici e della Segreteria del Tribunale nonché dell'Ufficio NEP del Tribunale;
2. la limitazione, fino a nuova disposizione, dell'accesso del pubblico alle Cancellerie, agli Uffici e alla Segreteria del Tribunale nonché all'Ufficio NEP del Tribunale, accesso consentito soltanto per svolgervi attività urgenti;
3. la regolamentazione, fino a nuova disposizione, dell'accesso ai servizi urgenti con prenotazione telefonica e/o telematica nonché con prescrizioni volte ad evitare gli assembramenti;

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

4. il differimento al periodo successivo al 30.6.2020 delle operazioni d'asta e delle attività connesse alle vendite fissate nell'ambito dei procedimenti civili esecutivi pendenti, mobiliari ed immobiliari;
5. la chiusura al pubblico, fino a nuova disposizione, delle Cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace del circondario;
6. la prosecuzione dei tirocini formativi di cui all'articolo 73 del D.L. n. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), secondo programma ma con interlocuzione da remoto con i magistrati formatori, senza frequentazione da parte dei tirocinanti dei locali destinati all'attività giudiziaria e di cancelleria,

IMPARTISCE LE ULTERIORI DISPOSIZIONI CHE SEGUONO FINO ALL' 11.5.2020.

Accesso ai due edifici del Palazzo di Giustizia

Gli accessi ai due edifici del Palazzo di Giustizia sono preclusi ai privati che non siano parti o soggetti convocati nei procedimenti di cui all'articolo 83, comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, ovvero convocati dalla Procura della Repubblica in conformità alle disposizioni da quest'ultimo Ufficio impartite.

La qualità di parti o di soggetti convocati nei procedimenti sopra indicati da trattarsi presso il Tribunale va dimostrata all'ingresso mediante esibizione di un documento di identità e del provvedimento di convocazione e l'accesso sarà consentito, all'occorrenza, previa interlocuzione del Personale di Vigilanza con le Cancellerie del Tribunale.

Sezione civile del Tribunale

Fino all'11 maggio 2020 sono rinviate di ufficio tutte le udienze dei procedimenti civili pendenti presso il Tribunale di Paola con l'eccezione dei procedimenti previsti nell'art. 83 comma 3 lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020 n.18.

1. Tutti i Giudici della sezione civile, appena possibile, indicheranno le date e gli orari delle nuove udienze, che verranno comunicate telematicamente dalle cancellerie alle parti.
2. Nel rinvio di ufficio sono comprese: a) le udienze presidenziali di separazione e divorzio; b) le udienze domiciliari fissate dai Giudici tutelari (comprese quelle da svolgersi presso strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite – RSA -, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non).
3. Nell'individuare la data del rinvio i Giudici terranno in conto che fino al 30 giugno 2020 l'attività giudiziaria, se proseguirà, verrà espletata con restrizioni, il che sconsiglia (salvo i casi di procedimenti

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Paola DEL GIUDICE

cautelari e di altri procedimenti aventi profili di urgenza) un rinvio ad una data anteriore al periodo feriale.

4. Saranno trattate esclusivamente le udienze nelle seguenti tipologie di procedimenti:

- a) procedimenti relativi ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio, di affinità;
- b) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- c) procedimenti per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile (alla luce delle disposizioni normative vigenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID - 19) con le sue condizioni di età e di salute (la trattazione di tali procedimenti, da parte dei GOP cui è delegata la volontaria giurisdizione del giudice tutelare, dovrà essere preceduta dall'interlocuzione con il magistrato delegante);
- d) procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (i T.S.O.);
- e) i procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (interruzione della gravidanza di donna minore o incapace);
- f) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro abusi familiari;
- g) procedimenti di cui agli artt. 238, 351 e 373 c.p.c. (quando il tribunale è organo di appello);
- e) tutti i procedimenti la cui trattazione ritardata possa produrre grave pregiudizio alle parti; in quest'ultimo caso (che potrebbe riguardare non solo i procedimenti cautelari in senso stretto ma anche tutti quei procedimenti in cui, per specifiche ragioni risultanti dagli atti, possa derivare dal ritardo – da intendersi come differimento a data successiva all'11 maggio 2020 - un grave pregiudizio alle parti) la dichiarazione di urgenza per i procedimenti pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile dal giudice o dal presidente del collegio (per i GOP che svolgono attività delegata – ATP, volontaria giurisdizione del giudice tutelare, esecuzione mobiliare – la dichiarazione dovrà essere preceduta dall'interlocuzione con il magistrato delegante); la dichiarazione di urgenza per i procedimenti iscritti a ruolo nel periodo 9 marzo – 15 aprile 2020 è rimessa dal presidente del tribunale.

5. I procedimenti previsti nell'art. 83 comma 3 lettera a) del decreto n. 18/2020, fino all'11.5.2020, saranno trattati dai magistrati designati con le seguenti modalità:

- andrà privilegiata la modalità di cui all'art. 83, comma 7 lettera h) – vale a dire lo scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ; tale modalità andrà utilizzata anche per le udienze che

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

richiedono la presenza delle parti (esempio: l'udienza in cui debba svolgersi il tentativo di conciliazione), qualora pervenga con anticipo, rispetto alla data dell'udienza, la rinuncia delle parti stesse a partecipare all'udienza; tale modalità andrà utilizzata anche per le udienze nelle quali è prevista la partecipazione del C.T.U. o di altro ausiliario del giudice se i difensori, con anticipo rispetto alla data dell'udienza, vi acconsentano (esempio: conferimento dell'incarico al C.T.U, che lo accetterà con atto scritto inviato telematicamente, contenente la formula di impegno prevista dal codice di rito);

- in via subordinata andrà utilizzata la modalità di cui all'art. 83, comma 7 lettera f), quando non sia prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti;
- in tutti i casi in cui non sia possibile procedere con le modalità sopra indicate l'udienza si terrà a porte chiuse (anche se pubblica) ed il giudice adotterà tutte le disposizioni necessarie - prima fra tutte la previsione di precise e calibrate fasce orarie - ad assicurare il rispetto della distanza sociale e del divieto di assembramento previsti nelle disposizioni in vigore in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Le modalità concrete di trattazione saranno quelle di cui all'allegato 1.


I giudici designati alla trattazione dei singoli procedimenti e i presidenti di collegio comunicheranno tempestivamente alla Cancelleria l'elenco delle eventuali cause urgenti che saranno trattate nel periodo di sospensione ex art 83, comma 3, lett. a) del decreto legge n. 18/2020 affinché le parti costituite siano preavvisate con qualsiasi mezzo.

Sezione penale del tribunale

Fino all'11 maggio 2020 sono rinviate di ufficio tutte le udienze dei procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di Paola con l'eccezione dei procedimenti previsti nell'art. 83 comma 3 lettere b) e c) del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 e dei **procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11.5.2020.**

1. Il presidente del collegio o il giudice dell'udienza provvederà ad indicare, tempestivamente, mediante decreto depositato in cancelleria, le date di rinvio di ogni singolo processo, stilando un unico provvedimento contenente l'elencazione dei processi, individuati per numero di ruolo, senza indicazione del nome dell'imputato, con previsione delle attività da effettuare alle udienze di rinvio. Il decreto di rinvio dovrà, altresì, individuare i procedimenti per i quali ricorrano le eccezioni indicate all'articolo 83, comma 3, lettera b) del D.L. n. 18/2020, da comunicare alle parti. Il decreto di rinvio sarà, altresì, comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola e alla Camera penale di Paola che cureranno, altresì, la diffusione ai rispettivi iscritti.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



2. Le comunicazioni saranno effettuate dalla Cancelleria penale secondo quanto stabilisce l'art. 83, ai commi 13-14-15, del decreto in oggetto (in particolare secondo la previsione della notifica presso il difensore di fiducia dell'imputato e delle altre parti private, a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio, previsione che supera le precedenti direttive impartite).

3. Saranno trattate esclusivamente le udienze relative ai procedimenti indicati dall'art. 83 comma 3 lettere b) e c) del decreto n. 18/2020 e i **procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11.5.2020.**

4. Qualora ne ricorrano le condizioni, i detenuti, gli imputati o i loro difensori possono richiedere che si proceda comunque alla trattazione nonostante il rinvio *ex lege*, presentando con le forme di comunicazione più idonee, anche tramite PEC, la relativa istanza. Per esigenze organizzative l'istanza dovrà pervenire alla Cancelleria della sezione penale in tempo utile a consentire al presidente del collegio o al giudice dell'udienza di predisporre i necessari avvisi e le opportune modalità di trattazione. I Magistrati della sezione potranno, comunque, valutare l'invio di una richiesta di manifestazione di espressa volontà di celebrazione del processo ai singoli aventi diritto, del tipo contenuto nel modulo allegato al presente decreto (allegato n. 2).

4. Nei casi indicati al punto 3, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è sempre assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

5. Nei casi di cui al punto 3, le udienze saranno tenute secondo il Protocollo sulle udienze a distanza sottoscritto in data odierna con la Procura in sede, l'Ordine degli Avvocati e la Camera penale di Paola (allegato n. 3). Qualora non trovi applicazione il Protocollo, le udienze saranno tenute assicurando la collocazione in aula di un numero adeguato di postazioni per difensori e parti a distanza di sicurezza. Verrà consentito soltanto l'accesso alle parti e ai difensori del singolo procedimento, che si svolgerà a porte chiuse anche in caso di udienza pubblica, per ragioni di ordine sanitario. Qualora nella medesima udienza si debbano celebrare più procedimenti del tipo di quelli indicati al punto 3, il giudice o il presidente del collegio provvederà a far affiggere all'esterno l'orario di trattazione di ogni processo. Non saranno consentiti assembramenti negli spazi esterni alle aule, dove l'attesa sarà regolamentata dagli addetti alla sicurezza.

I Magistrati della sezione e il Personale delle cancellerie penali, per ogni attività processuale che non richieda specifiche forme di comunicazione previste dalla legge, promuoveranno e consentiranno l'impiego di comunicazioni telematiche (PEC, mail ordinarie ecc.).

Gli Uffici del Giudice di Pace del circondario

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Fino all'11.5.2020 sono rinviate di ufficio tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli Uffici del Giudice di Pace di Paola, di Scalea e di Belvedere Marittimo.

1. Tutti i Giudici di Pace del Circondario, appena possibile, indicheranno le date e gli orari delle nuove udienze, che verranno comunicate dalle Cancellerie alle parti.

2. Le comunicazioni dei rinvii delle udienze penali verranno effettuate dalle Cancellerie secondo quanto stabilisce l'art. 83 ai commi 13-14-15 (in particolare secondo la previsione della notifica presso il difensore di fiducia dell'imputato e delle altre parti private, a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio, previsione che supera le precedenti direttive impartite).

3. Nell'individuare la data del rinvio, i Giudici terranno in conto che fino al 30 giugno 2020 l'attività giudiziaria, se proseguirà, verrà espletata con restrizioni (tra cui obbligo di mantenimento delle distanze sociali e divieto di assembramento) il che sconsiglia rinvii in udienze ove già sia calendarizzata la trattazione di un numero di cause tale da non potere assicurare il rispetto di quelle restrizioni.

4. Eventuali rinvii ad udienze anteriori alla pausa feriale dovranno contenere obbligatoriamente lo scaglionamento delle cause per fasce orarie.

Oneri di collaborazione

I Difensori e il Pubblico Ministero avranno cura di rendere edotti (con immediatezza e con qualunque mezzo idoneo) del rinvio di ufficio le parti nonché i testimoni e consulenti tecnici di parte da essi citati, in maniera tale da evitare inutile afflusso di persone negli uffici giudiziari.

Le Cancellerie provvederanno (con immediatezza e con qualunque mezzo idoneo) a rendere edotti del rinvio di ufficio i CTU in ambito civile e, in ambito penale, i periti e i testimoni ammessi ex art. 507 c.p.p. in maniera tale da evitare inutile afflusso di persone negli uffici giudiziari.

Il presente provvedimento - al fine di rendere capillare l'informazione sul rinvio di ufficio ed evitare spostamenti dei testimoni, all'interno e fuori della Regione, appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza - viene comunicato anche al Commissariato di Paola, alla Compagnia dei Carabinieri di Paola e alla Compagnia della Guardia di Finanza di Paola - affinché possa essere diramato.

Si comunichi alle Cancellerie del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, al Dirigente amministrativo e al Procuratore della Repubblica nonché al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si notifichi a mezzo PEC alla Presidenza della Giunta regionale, all'Assessore alla Sanità della Regione Calabria.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Si affigga all'ingresso dei due edifici del Palazzo di Giustizia.

Si fornisca una copia al personale di Vigilanza.

Si inserisca sul sito internet istituzionale.

Si comunichi al C.S.M.

Paola, 9.4.2020

Il Presidente del Tribunale


Paola Del Giudice



TRIBUNALE DI PAOLA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Paola, 9/4/2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Maria Antonietta BUSTAPPA



ALLEGATO 1

a) Modalità a trattazione scritta

- Laddove il giudice disponga la trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. **h**), i difensori delle parti *non* devono comparire fisicamente all'udienza ma, entro i termini assegnati dal giudice (per il cui computo si seguono le regole stabilite dall'art. 155 c.p.c.), provvedono al deposito telematico delle note scritte che varranno alla stregua di deduzioni in udienza.
- Le **modalità** attraverso cui le parti redigono e depositano in telematico le note sono:
 - a.1) *congiunta*, ossia a firma di tutti i difensori delle parti e in cui dar conto dello sviluppo *alternato* delle rispettive difese (modalità preferibile e nel solco del principio di leale collaborazione); per garantire la provenienza dello scritto da entrambe le parti, è preferibile che la medesima nota congiunta sia depositata da tutte le parti (ognuna nel proprio fascicolo di parte telematico);
 - a.2) *disgiunta*, ossia con note scritte *separate*, solo ove le parti non siano d'accordo a depositare la nota scritta *congiunta*.
- Le note scritte per la trattazione *scritta* sono esclusivamente relative all'attività d'udienza: esse devono contenere, in maniera sintetica (indicativamente: massimo 18 righe), solo istanze (domande ed eccezioni), conclusioni o deduzioni discussionali (in caso di udienza di discussione, da tenere distinte dalle memorie che per prassi sono autorizzate dal giudice prima dell'udienza di discussione orale).
- Se il convenuto/resistente si costituisce il giorno stesso dell'udienza (entro il termine ultimo), **depositando contestualmente la nota scritta**, il giudice può rinviare la trattazione della causa ove ritenuto necessario per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.
- Se il convenuto/resistente si costituisce il giorno dell'udienza (entro il termine ultimo), **non depositando contestualmente la nota scritta**, il giudice può rinviare la trattazione della causa ove ritenuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta.
- Il **mancato deposito** della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell'udienza (previa verifica dell'avvenuta ricezione del provvedimento di fissazione della modalità di trattazione alle parti) **equivale alla non comparizione**; sicché, qualora tutte le parti non abbiano provveduto a depositare le note scritte scatteranno le conseguenze di cui agli artt. 181, 309 e 631 c.p.c.

Tipologie di udienza certamente escluse dalla trattazione scritta:

- a) le udienze in cui è richiesta la **comparizione personale delle parti** (ad esempio: udienza per tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.);
- b) le udienze di escussione dei **testimoni**, di espletamento dell'**interrogatorio formale** e di audizione di **informatori**;
- c) le udienze di giuramento dell'**ausiliare giudiziale** (a meno che il giudice non ritenga avviabile attraverso il deposito di note scritte dell'ausiliare) e quelle in cui l'ausiliare comunque interviene su disposizione del giudice;
- d) comunque tutte quelle udienze che necessitino, *ex lege* o per ordine del giudice, la partecipazione di **soggetti ulteriori** rispetto ai difensori della parti.

b) Modalità con collegamento da remoto ("videoconferenza")

- Laddove il giudice disponga la trattazione con collegamento da remoto ex art. 83, co. 7, lett. **f**), le parti ricevono (almeno sette giorni prima dell'udienza) avviso a mezzo decreto depositato nel fascicolo telematico (con verifica da parte della cancelleria dell'avvenuto invio da parte del sistema della PEC), nel quale il magistrato fornisce le istruzioni per il collegamento virtuale e il recapito *email* al quale far pervenire le seguenti informazioni: *i*) nome e cognome del professionista che parteciperà all'udienza (in caso di sostituzione, la mail

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DOTT. SSA [firma] GIUDICE

- dovrà contenere, in allegato, una delega scritta da parte del professionista titolare del fascicolo), *ii*) parte rappresentata, *iii*) numero di ruolo, *iv*) indirizzo email per ricevere l'invito alla partecipazione alla riunione virtuale, *v*) recapito telefonico del professionista che parteciperà alla riunione virtuale;
- alla data e ora dell'udienza (meglio *alcuni minuti prima*) il difensore dovrà cliccare sul link, presente nella stessa e-mail, "*Partecipa alla riunione di Microsoft Teams*"; si aprirà una pagina del proprio browser in cui si dovrà cliccare sul bottone "Partecipa sul Web" (salvo che non si preferisca, ma non è indispensabile, scaricare l'applicazione: nel caso in cui scaricherà l'applicazione, il partecipante potrà vedere tutti gli altri partecipanti, mentre ove parteciperà via web, potrà vedere soltanto gli altri partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi prende la parola);
 - nella finestra che si aprirà successivamente occorrerà indicare numero di RG, nome della parte assistita, il cognome del difensore e cliccare su "*Partecipa ora*" e a questo punto si dovrà attendere l'abilitazione da parte del giudice (che potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, considerato che il giudice potrebbe essere ancora impegnato in altra udienza);
 - qualora una parte risultasse occupata in altra udienza nello stesso giorno alla stessa ora, con apposita istanza da presentare almeno tre giorni prima dell'udienza, potrà segnalare al giudice la concomitanza e richiedere un differimento orario;
 - una volta aperta, l'udienza telematica si svolge secondo le ordinarie modalità (il verbale, redatto ai sensi dell'art. 126 c.p.c., può essere letto alle parti che ne facciano richiesta);
 - qualora, per problematiche di connessione, l'udienza pur avviata, non può essere utilmente proseguita e condotta a termine, il Giudice ne dà atto a verbale, trattiene la causa in riserva e assegna un termine (eventualmente sfalsato) affinché ciascuna parte trascriva le proprie deduzioni e istanze (indicativamente: massimo 18 righe); all'esito dello scambio delle note, il giudice adotta il provvedimento di volta in volta richiesto.

Stante la novità della modalità e le possibili difficoltà strutturali (ad esempio problematiche legate alla connessione), tutte le parti si adopereranno nel parlare uno alla volta, curando di non accavallarsi nella discussione, e di attendere almeno due secondi dalla fine dell'intervento del giudice o di altra parte prima di iniziare il proprio intervento. Il giudice può avviare la registrazione della riunione, dovendo tenersi conto che un messaggio a tutela della *privacy* avvertirà che è in corso la registrazione della riunione e che la partecipazione alla riunione indica che si è già fornito il consenso a partecipare alla registrazione della stessa.

c) Modalità mista (da remoto, per alcune parti, con partecipazione fisica, per altre)

È poi possibile che il giudice adotti per la trattazione della medesima causa una modalità cd. "*mista*", ammettendo contestualmente due differenti modalità.

Ad esempio, nel caso in cui una parte possa stare in giudizio personalmente (ossia senza l'assistenza di un difensore), il giudice potrebbe disporre la partecipazione *da remoto* per le parti costituite e assistite da difensore (con la partecipazione del solo difensore) e consentire l'accesso e la partecipazione della parte *non* assistita da difensore nell'aula di udienza dalla quale partirà il collegamento (si pensi, a titolo di esempio, alle istruttorie prefallimentari o alle udienze camerale in cui debba essere sentita la parte che ne faccia richiesta o "*se compare*").

d) Modalità ordinaria

Trattasi di modalità **residuale** ed **eccezionale** da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente; l'udienza si svolge **a porte chiuse** utilizzando le cautele necessarie per evitare assembramenti.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Paola DEL GIUDICE



TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE PENALE

Alla Casa Circondariale di _____

All'imputato detenuto _____

Alla Polizia giudiziaria delegata ai controlli di _____

Al difensore Avv. _____

Al Procuratore della repubblica sede _____

Richiesta manifestazione di espressa volontà di celebrazione del processo astrattamente rientrante nell'ambito delle eccezioni di cui all'art.83 comma 3 lett. b) decreto legge n.18 del 2020

Eventuale contestuale decreto di differimento dell'udienza in caso di non espressa richiesta di trattazione

Il Tribunale, visto il d.l. n. 18 del giorno 17.3.2020, entrato in vigore in pari data, recante nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

visto il decreto del Presidente del Tribunale di Paola in data 20.3.2020;

rilevato che, a norma dell'art. 83 d.l. n. 18/2020, fino al 15.4.2020, le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio, eccezion fatta per le ipotesi previste dall'art. 83 c. 3 lett. b);

rilevato altresì che ai sensi dell'art. 83 del citato decreto, fino al 30 giugno 2020, lo svolgimento delle attività giudiziarie potrà subire le limitazioni previste dalla suddetta norma, in ottemperanza alle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari, con le eccezioni previste, riguardo ai procedimenti penali, dal medesimo articolo al comma 3 lettera b);

considerato che è espressamente previsto che i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori possono richiedere che si proceda comunque alla trattazione nonostante il rinvio ex lege,

P.Q.M.

Dispone che, entro e non oltre il (oppure 5 giorni dalla data di entrata in vigore n.11 del 2020 e ora della vigenza del decreto legge n. 18/2020), i soggetti titolari del relativo potere di manifestare la volontà di celebrazione del processo, manifestino eventualmente la loro espressa volontà in tal senso; presentando con le forme di comunicazione più idonee, anche tramite PEC, la relativa istanza.

Dispone, inoltre fin d'ora, in mancanza di una espressa richiesta pervenuta in cancelleria di procedere alla celebrazione del processo nel termine indicato, la revoca della traduzione dell'imputato e/o dell'autorizzazione a comparire libero all'udienza già fissata; nonché il rinvio dell'udienza stessa come da separato decreto.

Manda la Cancelleria per comunicazione
Paola, _____

IL PRESIDENTE/IL GIUDICE

PROTOCOLLO DI INTESA tra
Tribunale ordinario di Paola
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola
Ordine degli avvocati di Paola
Camera Penale di PAOLA

Prot. 777/20 Tribunale

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente Sezione Penale

Il Coordinatore Sez. GIP/GUP

Il MAGRIF presso il Tribunale

IL MAGRIF presso la Procura della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Camera Penale "Enzo Lo Giudice" di Paola

Convengono quanto segue

Visto il D.L. n.11 del 8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento della attività giudiziaria".

Visto il DPCM del 9.3.2020



Considerato che il citato D.L. n.11 ha inteso contenere i rischi di diffusione dell'epidemia, salvaguardando, per quanto possibile continuità ed efficienza del servizio giustizia.

Visto l'art. 2, comma 2, lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"*.

Considerato che l'art. 2, comma 7, D.L. n. 11/20 dispone che *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto"*.

Letta la delibera plenaria del giorno 11.3.2010 del Consiglio Superiore della Magistratura, ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") con la quale è stato raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Paola hanno predisposto gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle **udienze di convalida** dell'arresto e del contestuale **giudizio direttissimo** dinanzi al Giudice del dibattimento ovvero dei **procedimenti dinanzi al GIP o GUP** con detenuti e agli eventuali riti alternativi (patteggiamento, rito abbreviato).

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis, comma, 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"* e rispetta, altresì, le previsioni di cui all'art. 141 bis c.p.p., con la possibilità di procedere a fonoregistrazione dell'interrogatorio, svolto in video conferenza

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. In relazione allo svolgimento delle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, agli interrogatori di garanzia, nonché, nonché ai procedimenti dinanzi al GUP con detenuti e agli eventuali riti alternativi (patteggiamento, rito abbreviato), si procederà in videoconferenza.

2. Al fine di attivare al collegamento in videoconferenza verrà utilizzata la piattaforma **Microsoft TEAMS**, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche ad utenti esterni all'Amministrazione (Forze dell'Ordine, Avvocatura).

Con riferimento agli indagati agli arresti domiciliari, nonché, ai soggetti sottoposti a misura non custodiale verranno attivati i collegamenti con il Commissariato di Paola, la Compagnia CC di Paola, la Compagnia CC di Scalea, e/o con le relative stazioni CC territorialmente competenti.

Per i detenuti verranno attivati i collegamenti con la Casa Circondariale di Paola ovvero con altra Casa Circondariale o Istituto di custodia ove l'imputato si trovi ristretto in relazione a procedimenti dinanzi al GIP o al GUP per eventuali riti alternativi.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto. In ogni caso, la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

4. Il difensore potrà scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato, ovvero, da remoto. Nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero, presso il luogo dove si trova l'arrestato, ovvero, da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

5. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo *e-mail* al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

6. Sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

7. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore — ove possibile — il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà, previa interlocuzione telefonica con il PM DI TURNO, all'indirizzo *e-mail* fornito dal Magistrato di turno (nome.cognome@giustizia.it) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo *e-mail* comunicato.

9. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

N



10. Il Pubblico Ministero di turno impartirà direttive alla propria Segreteria affinché il presente protocollo possa avere attuazione, in particolare curerà la trasmissione al difensore del verbale di arresto con i relativi atti allegati.

11. Il decreto di presentazione al giudizio con rito direttissimo e l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida indicheranno:

- gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto (in caso di convalida GIP la comunicazione sarà effettuata all'Ufficio G.I.P. dal P.M.) e del difensore.

- il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria del Giudice del Dibattimento verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore degli atti, specificando l'ora di invio.

12. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione ovvero con la richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti, entro un termine congruo per svolgere proficuamente il diritto di difesa e, comunque, in modo da consentire al difensore di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

13. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pm ovvero vice procuratore onorario assegnato all'aula di udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

14. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato, ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare — con l'ausilio di un dispositivo elettronico — con l'arrestato e con le *altre parti processuali*.

Il difensore e l'arrestato potranno, a loro volta, consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis, comma 4 disp. Att. c.p.p.

15. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga.

16. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

N

17. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la **chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza** e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria/segreteria.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocazione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p..

18. La Direzione della Casa Circondariale dovrà, in ogni caso, assicurare la presenza in loco di un ufficiale di P.G. che svolga le funzioni e rediga il verbale di cui al comma 6 dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p., che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dalle persone intervenute, nonché, trasmesso immediatamente via P.E.C. alla cancelleria del Giudice, che lo allegherà al verbale di udienza sottoscrivendolo unitamente al cancelliere. Per tale motivo, gli orari delle udienze da tenersi con collegamento a distanza dovranno essere previamente concordati anche con le Case Circondariali.

19. Resta inteso che in caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche o per la diversa determinazione del difensore, l'udienza si svolgerà, come di consueto presso le aule del Tribunale.

20. Il COA e la Camera Penale di Paola, dichiarano che la sottoscrizione del presente protocollo ha valore eccezionalmente derogatorio rispetto ai principi fondamentali, anche costituzionali, regolanti il processo penale, così da renderli in nessun modo invocabili quali precedenti sintomatici di un qualche neppur implicito consenso degli avvocati penalisti all'eventuale futuro affermarsi di prassi di segno analogo, fuori dai casi di emergenza in atto.

21. il presente Protocollo, cesserà di produrre effetti allorché terminerà l'emergenza COVID 19.

22. L'INDAGATO/IMPUTATO che intenda avvalersi del Patrocinio a spese dello Stato, potrà formulare riserva del deposito della relativa istanza e di tutta la documentazione necessaria, a mezzo PEC anche in un momento successivo all'udienza.

23. Il presente protocollo, attesa la situazione di emergenza sanitaria, potrà essere sottoscritta dalle parti anche in tempi e luoghi separati.

Sono fatte salve eventuali modifiche alla operatività del presente protocollo che si renderanno necessarie al funzionamento del sistema, con l'accordo di tutte le parti procedurali e processuali.

Si dispone, a cura della Segreteria del Tribunale, la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si dispone, a cura della Segreteria della Procura, la trasmissione per opportuna conoscenza al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Cosenza, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per la

h



Calabria, alla Direzione della Casa circondariale di Paola, alla Compagnia CC di Paola, alla Compagnia CC di Scalea, al Commissariato di Paola, al Comandante della Polizia Locale di Paola ed agli altri Comandi/Stazioni di Polizia Giudiziaria sul territorio del Circondario di Paola
Si inserisca sul sito Internet del Tribunale di Paola.

Il Presidente del Tribunale

Pece Di Giulio (20.3.20)

Il Procuratore della Repubblica

Ruggero Bini 20-3-2020

Il Presidente Sezione Penale

Il Coordinatore Sez. GIP/GUP

Il MAGRIF presso il Tribunale

Il MAGRIF presso la Procura della Repubblica

Favre Francesco Arder (20.3/2020)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Camera Penale "Enzo Lo Giudice" di Paola